Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **537.**

Modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in relazione alle norme della legge 1° marzo 1964, n. 62, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli enti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato »;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Udito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 141, 143 e 147 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e aggiunte, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 128. — Le entrate del bilancio sono ripartite in titoli a seconda che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate del bilancio sono ripartite in categorie, secondo la loro natura.

Le entrate relative all'ammortamento di beni patrimoniali, in misura pari al complesso dei corrispondenti stanziamenti di spesa, sono comprese in apposita categoria.

Le entrate connesse alle operazioni di accensione di prestiti sono esposte distintamente da quelle di cui al precedente primo comma.

Art. 129. — Le spese del bilancio sono ripartite in due titoli, secondo che siano della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) oppure della parte in conto capitale (o di investimento).

Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in sezioni, secondo le funzioni svolte dallo Stato.

Nell'ambito delle sezioni, le spese del bilancio si suddividono in categorie, secondo la loro analisi economica.

Le sezioni e le categorie sono annualmente indicate dalla legge di approvazione del bilancio. La loro numerazione e denominazione è uguale per tutti gli stati di previsione della spesa.

Le spese connesse alle operazioni di rimborso di prestiti sono esposte distintamente da quelle di cui ai predetti titoli.

Art. 130. — Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) sono quelle connesse con il normale svolgimento dell'attività statale. Tra dette spese sono comprese, in apposita categoria, quelle per l'ammortamento di beni mobili ed immobili patrimoniali, costituiti con assegnazioni di spese in conto capitale, in uso alle diverse amministrazioni statali.

Le quote di ammortamento vengono annualmente determinate, per i beni mobili, sulla base della media delle spese degli ultimi esercizi; per quelli immobili in misura percentuale del valore dei beni stessi. Il numero degli esercizi da considerare ai fini della media e la percentuale da applicare sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

Le spese in conto capitale (o di investimento) sono quelle riferibili ad investimenti diretti e indiretti, nonché ad operazioni per concessioni di crediti.

Per le spese correnti e quelle in conto capitale sono distinte, con apposita indicazione, le spese fisse, ossia quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenze determinate.

Art. 131. — In apposita sezione e in apposita categoria di ciascuno dei due titoli vengono inscritte le spese non attribuibili in modo specifico ad altre sezioni e categorie.

Art. 132. — Le categorie delle entrate sono suddivise in rubriche secondo gli organi ai quali è affidato lo accertamento delle entrate stesse.

Le categorie delle spese sono raggruppate in rubriche secondo l'organo che amministra le spese stesse od ai cui servizi esse si riferiscono.

Art. 133. — Le entrate e le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti secondo il rispettivo oggetto. Le spese, inoltre, sono inscritte in capitoli distinti a seconda che siano fisse o variabili, ovvero obbligatorie e d'ordine.

Art. 138. — Lo stato di previsione dell'entrata ed i singoli stati di previsione della spesa comprendono:

1) un prospetto per i capitoli contenente per ciascuno di essi, oltre il numero, la denominazione, la somma proposta, a confronto con quella risultante dal precedente bilancio approvato, escluse le successive variazioni, con le spiegazioni per le differenze;

2) gli allegati eventualmente necessari per illustrare le proposte.

Lo stato di previsione dell'entrata è chiuso:

a) con un riassunto nel quale sono indicati il totale di ciascun titolo con le risultanze delle singole categorie;

b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze di ciascun titolo e delle accensioni di prestiti, con l'indicazione del totale parziale delle entrate tributarie ed extratributarie e del totale complessivo dell'entrata.

Ogni stato di previsione della spesa è chiuso:

a) con un riassunto delle relative risultanze classificate per titoli, con le rispettive sezioni, categorie e rubriche; per sezioni, con riferimento ai titoli; per categorie, con riferimento alle sezioni; per rubriche;

b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze per ciascun titolo e per rimborso di prestiti, ed il totale complessivo della spesa.

Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte in esso contenute.

Art. 139. — Con gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono presentati al Parlamento, ed approvati nei casi previsti dalla legge, i bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome. Tali bilanci sono allegati agli stati di previsione dei Ministeri che hanno sulle dette amministrazioni ed aziende poteri di direzione o di controllo.

I conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è stabilita per legge sono annessi agli stati di previsione dei Ministeri i quali svolgono in via primaria sugli enti stessi poteri di vigilanza e di controllo.

Al bilancio di previsione sono pure allegati i conti dei residui passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, suddivisi per Ministeri e con distinta indicazione dei residui delle spese in conto capitale, mantenuti in bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge.

Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni « spese di rappresentanza » e « spese casuali ».

Al capitolo « spese di rappresentanza » sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per « spese casuali » è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

E' vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. E' vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo « spese di rappresentanza » per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita.

Art. 143. — Il quadro generale riassuntivo di cui agli articoli 34 e 35 della legge, consiste in un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicati:

a) per le entrate: gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate tributarie ed extratributarie, il totale dei titoli, l'importo delle accensioni di prestiti ed il totale complessivo;

b) per le spese: gli importi di ciascun titolo, con l'indicazione delle risultanze dei singoli stati di previsione, il loro totale, l'importo delle operazioni per rimborso di prestiti ed il totale complessivo.

Gli importi dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) possono essere oggetto di ulteriori distinzioni.

Il quadro generale riassuntivo deve anche indicare il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti, e quello tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti.

Al quadro generale riassuntivo sono uniti due prospetti nei quali le spese correnti ed in conto capitale comprese nei singoli stati di previsione sono raggruppate rispettivamente per sezioni e per categorie.

Il quadro generale riassuntivo è illustrato da apposita nota preliminare.

Art. 147. — Al rendiconto generale devono essere uniti i prospetti indicanti:

1. I risultati generali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce;

2. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai singoli stati di previsione, classificate a seconda della natura del relativo atto di autorizzazione, e cioè:

a) con leggi e con decreti emanati ai sensi dello art. 41 della legge o in esecuzione di legge di autorizzazione di spesa;

b) con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

c) con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In apposito sub-allegato le variazioni stesse sono indicate per capitoli;

3. le variazioni per Ministeri e per capitoli apportate nell'esercizio ai residui degli esercizi precedenti.

Art. 2.

Al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed aggiunte, è aggiunto il seguente articolo 278-*bis*:

Art. 278-*bis*. — I titoli di spesa devono di regola, all'atto della emissione, in aggiunta alle altre indicazioni prescritte dal presente regolamento o da altre norme speciali o regolamentari, recare i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa, nonché altri eventuali codici meccanografici.

Negli ordini di accreditamento devono essere indicati anche i codici corrispondenti ai funzionari delegati ed ai titoli di contabilità speciale, in favore dei quali vengono emessi.

Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi spetta al Ministero del tesoro di stabilire con propri decreti: *a*) i titoli di spesa sui quali dovranno indicarsi i codici di cui al primo comma; *b*) i codici per i funzionari delegati e per i titolari di contabilità speciale; *c*) le date a partire dalle quali i titoli di spesa e gli ordini di accreditamento dovranno recare l'indicazione dei codici.

Art. 3.

Agli articoli 137, 140, 142, 146, 157, 160, 272, 273 e 275 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed aggiunte, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 137, secondo comma, sono inserite tra le parole « presentare » e « al Parlamento » le altre « di concerto col Ministro per il bilancio e la programmazione economica »;

all'art. 140, l'espressione « nella rubrica dei rimborsi e concorsi fra le entrate effettive ordinarie e straordinarie » è sostituita dall'altra « in apposita categoria del titolo riguardante le entrate extra-tribuarie »;

all'art. 142 il secondo comma è sostituito col seguente testo: « Ogni spesa da eseguirsi ripartitamente in più anni, è inscritta in apposito capitolo, per la parte facente carico all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio »;

all'art. 146, comma secondo, n. 2, è sostituita la dizione « le rendite e le spese della parte effettiva del bilancio nonché quelle derivanti dalla gestione del patrimonio » con l'altra « le rendite e le spese derivanti dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio »;

all'art. 157: alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole « di concerto con quello per il bilancio e la programmazione economica » ed al terzo comma soppresse le parole « per le spese di carattere straordinario »;

all'art. 160: alla lettera *a*) è soppressa la locuzione « secondo la classificazione per categorie dei singoli stati di previsione »; alla lettera *g*) la parola « finanziaria » è sostituita con l'espressione « relativa al bilancio di previsione »; è aggiunta la seguente lettera *h*): « *h*) stabilire i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa »;

agli articoli 272 e 273, le parole « spese ordinarie » e « spese straordinarie » sono sostituite rispettivamente dalle altre « spese correnti » e « spese in conto capitale »;

all'art. 275, secondo comma, lettera *f*), la locuzione « assegnazioni straordinarie ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge » è sostituita da quella « assegnazioni in conto capitale ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 97. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973, n. 538.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » di Ancona ad accettare una donazione.

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » di Ancona, viene autorizzato ad accettare la donazione di un appartamento del valore complessivo di sei milioni e mezzo di lire circa, da parte della signora Giovanna Cocci in De Rossi, sito in Palombina Vecchia di Falconara (Ancona) e distinto in catasto urbano di Falconara alla sezione *A*, foglio n. 3 - n. 548 - sub 5, con l'impegno in favore della donante del suo mantenimento, vita natural durante, presso il pensionato « Tambroni » di proprietà dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 96. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1973, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione italiana sommeliers (A.I.S.), con sede in Milano.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione italiana sommeliers - A.I.S., con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 103. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1973, n. 540.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Leonardo e dei SS. Filippo e Giacomo apostoli, nel comune di Prato Carnico.

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine in data 1° giugno 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Leonardo, in frazione Asis e dei SS. Filippo e Giacomo apostoli, in frazione Pesariis del comune di Prato Carnico (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 2. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1973, n. 541.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Maria Annunziata e di S. Lorenzo, nel comune di Mercato Saraceno.

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cesena in data 1° agosto 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Maria Annunziata, in località Montesorbo e di S. Lorenzo, in frazione Ciola del comune di Mercato Saraceno (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1973, n. 542.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino V. C. e di S. Andrea apostolo, nel comune di Bagnaria Arsa.

N. 542. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine in data 1° marzo 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Martino V. C., in frazione Privano e di S. Andrea apostolo, in frazione Sevegliano del comune di Bagnaria Arsa (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1973.

Nomina del vicepresidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Abruzzi »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Alberto Gualtieri, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione « Abruzzi »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Agatino Neri è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzi, in sostituzione del vice prefetto dott. Alberto Gualtieri, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1973
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 194

(10955)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocchetta e Croce.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocchetta e Croce, al quale sono assegnati per legge quindici membri, risultò costituito, in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, da due contrapposti schieramenti consiliari (il più numeroso dei quali — composto di ben dodici consiglieri — era a sua volta suddiviso in due diversi raggruppamenti) che tuttavia, in base ad una coalizione, riuscirono ad eleggere gli organi di amministrazione.

Nell'ottobre del 1971, però, il sindaco e la giunta venivano a trovarsi in minoranza.

In tale situazione, in data 3 novembre 1971, otto consiglieri, costituenti la nuova maggioranza del consiglio, presentavano una formale proposta di revoca del sindaco, la quale, peraltro, non aveva seguito.

La crisi, però, si aggravava ulteriormente pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso e rendendolo infine carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio per l'anno 1973.

Invero, le sedute a tal fine tenute il 22 ottobre 1972 ed il 25 febbraio u.s. risultavano infruttuose per l'atteggiamento ostruzionistico assunto dai consiglieri costituenti la nuova maggioranza, i quali con il loro rifiuto di esaminare il bilancio, intendevano far cadere il consiglio stesso per procedere poi a nuove elezioni.

Di fronte a tale deciso atteggiamento a nulla è valso l'intervento della sezione del comitato regionale di controllo, la quale, con telegramma del 1° marzo u.s., aveva diffidato quella amministrazione comunale a provvedere al suddetto adempimento a scanso dei provvedimenti sostitutivi, previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Malgrado tale monito la seduta del 13 marzo u.s., all'uopo indetta, risultava anch'essa infruttuosa.

La sezione di Caserta del Comitato regionale di controllo, allora, con provvedimento 20 marzo 1973, ha nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

In data 4 aprile u.s. il predetto commissario regionale ha provveduto al suddetto adempimento.

Di fronte alla persistente inadempienza del predetto consiglio comunale, malgrado la diffida dell'organo regionale di controllo, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, il prefetto di Caserta ha proposto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio stesso.

Al riguardo si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale.

Infatti, come evidenziato nella relazione del prefetto di Caserta, la maggioranza dei consiglieri comunali di Rocchetta e Croce ha, ripetutamente, affermato, nelle sedute del 23 febbraio e 13 marzo 1973, di non voler procedere all'approvazione del bilancio.

In particolare, poi, la volontà negativa espressa nella seduta del 13 marzo 1973, dopo che il comitato regionale di controllo aveva chiaramente ammonito l'amministrazione comunale sulle conseguenze che sarebbero derivate qualora si fosse persistito nella cennata inadempienza, concretizza una precisa ed inequivoca manifestazione di eludere l'obbligo giuridico di deliberare il bilancio.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 giugno 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocchetta e Croce ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Raffaele Rega.

Roma, addì 16 agosto 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rocchetta e Croce (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 giugno 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocchetta e Croce è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Rega è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1973

LEONE

TAVIANI

(10903)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Rosarno.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Rosarno — cui la legge assegna trenta membri — si è prodotta da alcuni mesi una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente, malgrado gli interventi sollecitatori dell'autorità di vigilanza, in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1973.

Il primo sintomo del grave dissidio si manifestava nel febbraio u.s. allorchè il sindaco — già sospeso dalla carica perchè rinviato a giudizio per il reato di concorso in peculato — rassegnava le dimissioni.

Un rimpasto in seno alla giunta municipale e la conseguente ricostituzione di una maggioranza più ampia non valevano ad eliminare le difficoltà e i contrasti interni, tant'è che il bilancio di previsione non poteva essere approvato nel termine di scadenza del 28 febbraio 1973, previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 538, che ha prorogato i termini di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale veniva, quindi, convocato dalla giunta municipale per i giorni 7 e 12 marzo 1973, in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e l'approvazione del bilancio.

Il prefetto, peraltro, riteneva opportuno intervenire avvertendo quella amministrazione comunale, con lettera in data 3 marzo u.s., fatta notificare a tutti i consiglieri, che se non si fosse provveduto al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio entro il termine di venti giorni dalla predetta riunione consiliare, si sarebbe proceduto allo scioglimento del consiglio comunale ai termini di legge.

La seduta del consiglio, rinviata prima al 12 e poi al 20 marzo u.s., andava però deserta per mancanza del numero legale, essendo presenti solo tredici dei trenta consiglieri assegnati.

Il consiglio comunale veniva nuovamente convocato per i giorni 26 e 27 marzo, in prima e seconda convocazione, ma anche dette sedute andavano deserte per mancanza del *quorum* legale.

Nella seduta del 27 marzo, poi, tutti i componenti la giunta municipale, ad eccezione di uno, rassegnavano le dimissioni, delle quali il consiglio comunale prendeva atto nella seduta del 29 successivo ad esclusione di quelle di un assessore che le aveva ritirate.

Nella stessa seduta il consiglio non riusciva a procedere alla ricostituzione della giunta ed all'approvazione del bilancio, pure iscritto nell'ordine del giorno, a causa dell'abbandono dell'aula da parte di dodici consiglieri che rendeva deserta la seduta stessa.

Di fronte alla confermata incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere ad un preciso obbligo prescritto dalla legge con conseguente grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, il prefetto ha proposto, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Rosarno, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1973, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 maggio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno ed alla nomina di un commissario strordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Mariano Foti.

Roma, addì 16 agosto 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale, ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 maggio 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rosarno è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mariano Foti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1973

LEONE

TAVIANI

(10904)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 16 aprile 1970, n. 139, con il quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha deliberato di provincializzare la strada comunale « S. Giovanni-S. Prospero » che inizia dalla strada provinciale « Collevecchio-Tarano », in località S. Martino e termina sulla strada provinciale « Sabino » in località Torretta, dell'estesa di km. 6 + 100;

Visto il voto 10 aprile 1973, n. 240, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km. 6 + 100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(10906)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1973.

Autorizzazione al Banco S. Geminiano e S. Prospero, società per azioni, con sede in Modena, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste in data 26 dicembre 1933, con il quale il Banco S. Geminiano e S. Prospero, con sede centrale in Modena, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle province di Modena e Reggio Emilia;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco S. Geminiano e S. Prospero, società per azioni con sede in Modena, con il decreto in data 26 dicembre 1933, di cui in premessa, è estesa all'intero territorio della regione Emilia-Romagna.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa, potranno essere revocate con decreto del Ministro per il

tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10993)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1973.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVII Fiera del levante Campionaria internazionale », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVII Fiera del Levante - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari dal 22 settembre al 1° ottobre 1973 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 settembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(10982)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1973.
Variazione del saggio d'interesse sulle anticipazioni e del tasso di sconto presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1972;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 4 dicembre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 18 giugno 1973;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 17 settembre 1973 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è aumentata dal 4 % al 6,50 %; viene pure elevata dall'1,50 % al 3 % la maggiorazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969.

La ragione dello sconto nella misura del 6,50 % si applica anche alle operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Resta invece invariata nella misura dell'1 % la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 17 settembre 1973 è aumentata dal 3,50 % al 6,50 % la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente presso la Banca d'Italia e dal 5,50 % al 6,50 % quella dell'interesse sulle anticipazioni a scadenza fissa (8, 15 e 22 giorni), mentre restano invariate le maggiorazioni previste dal decreto ministeriale del 18 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 18 giugno 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(11088)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1973.
Modificazione delle norme per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973, che all'art. 26 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme e alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1973;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale viene autorizzata la emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1973 al 31 dicembre 1973;

Considerato che occorre provvedere a una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da emettere nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1973 è stabilita in sei mesi.

Art. 2.

Per il mese di settembre 1973 si procederà ad emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, per l'ammontare e tasso da stabilire con apposito decreto, da assegnare direttamente alla Banca d'Italia, la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Art. 3.

Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 del decreto 10 marzo 1973, sopra menzionato, dovranno essere fatte pervenire:

per il mese di ottobre 1973 entro e non oltre il giorno 5 dello stesso mese di ottobre;

per il mese di novembre 1973 entro e non oltre il giorno 2 dello stesso mese di novembre;

per il mese di dicembre 1973 entro e non oltre il giorno 7 dello stesso mese di dicembre,
secondo le modalità stabilite nell'art. 6 del decreto sopra menzionato.

Restano in vigore le altre norme contenute nel riportato decreto 10 marzo 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1973
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 187

(11085)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi per investimenti liberi nel mese di settembre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1973 che apporta alcune modifiche alla scadenza e alle condizioni di emissione dei buoni ordinari del Tesoro da emettere nei mesi da settembre a dicembre 1973;

Decreta:

E' disposta nel mese di settembre 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi, per investimenti liberi, per un importo di L. 800 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia, la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 95,50 per cento lire di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 settembre 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1973
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 188

(11086)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi per investimenti liberi nel mese di ottobre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1973, che apporta alcune modifiche alla scadenza e alle condizioni di emissione dei buoni ordinari del Tesoro da emettere nei mesi da settembre a dicembre 1973;

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1973 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di L. 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 95,50 per cento lire di valore nominale.

L'emissione verrà effettuata il giorno 18 ottobre 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1973
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 189

(11087)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sui trasporti aerei tra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 22 giugno 1970.

Il 25 luglio 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 200, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1973, ha avuto luogo a Washington lo scambio delle notifiche previsto dall'art. 15 dell'accordo sui trasporti aerei tra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 22 giugno 1970.

L'accordo è entrato in vigore il 9 agosto 1973.

(10971)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10978)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 12 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	566,25	566,25	566,30	566,25	565 —	566,20	566 —	566,25	566,25	566,25
Dollaro canadese	560,95	560,95	561,25	560,95	560,25	560,90	560,60	560,95	560,95	560,95
Franco svizzero	187,17	187,17	187,74	187,17	186,65	187,15	187,27	187,17	187,17	187,17
Corona danese	98,71	98,71	98,45	98,71	98,35	98,70	98,68	98,71	98,71	98,70
Corona norvegese	101,96	101,96	102,445	101,96	101,50	101,95	102 —	101,96	101,96	101,96
Corona svedese	134,26	134,26	134,50	134,26	133,70	134,25	134,24	134,26	134,26	134,25
Fiorino olandese	212,76	212,76	212,75	212,76	212 —	212,75	212,69	212,76	212,76	212,75
Franco belga	15,18	15,18	15,165	15,18	15,12	15,15	15,18	15,18	15,18	15,18
Franco francese	132,09	132,09	132,05	132,09	131,50	132,05	131,95	132,09	132,09	132,09
Lira sterlina	1363,45	1363,45	1365,50	1363,45	1363 —	1363,40	1362,90	1363,45	1363,45	1363,45
Marco germanico	232,07	232,07	232,30	232,07	231,40	232,05	231,90	232,07	232,07	232,07
Scellino austriaco	31,41	31,41	31,35	31,41	31,21	31,40	31,40	31,41	31,41	31,40
Escudo portoghese	24,32	24,32	24,25	24,32	24,10	24,30	24,20	24,32	24,32	24,32
Peseta spagnola	9,9875	9,9875	9,935	9,9875	9,95	9,95	9,98	9,9875	9,98	9,98
Yen giapponese	2,1350	2,2135	2,1725	2,1350	2,13	2,20	2,1315	2,1350	2,21	2,20

Media dei titoli del 12 settembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,675
» 5 % (Ricostruzione)	95,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,675
» 5 % (Città di Trieste)	95,40
» 5 % (Beni esteri)	93,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,90
» 5,50 % » » 1968-83	94,75
» 5,50 % » » 1969-84	95,90
» 6 % » » 1970-85	98,45
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98,175

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	101,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	101,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	566,125
Dollaro canadese	560,775
Franco svizzero	187,22
Corona danese	98,695
Corona norvegese	101,98
Corona svedese	134,25
Fiorino olandese	212,725
Franco belga	15,18
Franco francese	132,02
Lira sterlina	1363,175
Marco germanico	231,985
Scellino austriaco	31,405
Escudo portoghese	24,26
Peseta spagnola	9,984
Yen giapponese	2,133

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e, successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

il sig. Giuseppe Landi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia);

il sig. Matteo Cristinziano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Governatore: CARLI

(10943)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano particolareggiato in variante al piano regolatore generale del comune di Bari

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1377, in data 4 agosto 1973, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 e 16 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 il piano particolareggiato in variante al piano regolatore generale per la zona compresa fra le vie Napoli, Eroi di Dogali ed Oreste per l'insediamento di un centro di telecomunicazioni, nel comune di Bari.

(10915)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tivoli

Con deliberazione n. 956 in data 6 luglio 1973 della giunta regionale del Lazio è stato approvato il piano regolatore del comune di Tivoli.

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(10974)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 986, in data 19 giugno 1973, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1345/1367 in data 11 luglio 1973), è stata approvata la variante indicata in oggetto, adottata con deliberazione consiliare del comune di Forlì n. 141 in data 15 febbraio 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 434 in data 31 agosto 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10892)

Variante al piano regolatore generale del comune di Modena

Con delibera della giunta regionale n. 843, in data 29 maggio 1973, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1224/1322), è stata approvata la variante al piano regolatore del comune di Modena relativa alla località Villanova adottata con deliberazione consiliare n. 390 in data 14 giugno 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 427 in data 21 agosto 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10889)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con delibera della giunta regionale n. 906, in data 5 giugno 1973, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 1249/1323 in data 27 giugno 1973), è stata approvata la variante indicata in oggetto, adottata con deliberazione consiliare n. 22 in data 22 settembre 1969.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 426 in data 21 agosto 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10890)

Con delibera della giunta regionale n. 1067, in data 25 giugno 1973, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1403/1429 in data 18 luglio 1973), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale di Ferrara relativa alla delegazione di S. Bartolomeo in Bosco, adottata con deliberazione consiliare n. 18 in data 25 febbraio 1970.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 431 in data 31 agosto 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10891)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 1) 5 % serie ordinaria trentennale; 2) 5% serie ordinaria trentacinquennale; 3) 5,50% serie speciale Ricostruzione edilizia; 4) 5,50 % serie ordinaria trentennale; 5) 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6) 6 % serie ordinaria trentennale; 7) 7 % serie speciale A.N.A.S.; 8) 7 % serie ordinaria ventennale e 9) 7 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1973 con inizio alle ore 9,00 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania n. 59/C Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1974:

1) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 970 titoli di L. 50.000

» 1.447 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 772.000.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 130 titoli di L. 50.000
» 455 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 234.000.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 607 titoli di L. 50.000
» 470 titoli di » 500.000
» 271 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 536.350.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 51 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 500.000
» 212 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 221.550.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 111 titoli di L. 50.000
» 95 titoli di » 500.000
» 132 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 185.050.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 55 titoli di L. 50.000
» 28 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
» 10 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 133.750.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 500.000
» 6 titoli di » 1.000.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 74.000.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 500.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.000.000.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.500.000.

2) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE.

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.495 titoli di L. 5.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.475.000.

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.321 titoli di L. 5.000
» 292 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 10.255.000.

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 998 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 12.475.000.

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 211 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 2.637.500.

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 52 titoli di L. 5.000
» 1.805 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 22.822.500.

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 865 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 21.625.000.

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 168 titoli di L. 12.500
» 1.268 titoli di » 25.000
» 171 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 42.350.000.

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 400 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 20.000.000.

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 30 titoli di L. 5.000
» 8 titoli di » 12.500
» 248 titoli di » 25.000
» 640 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.450.000.

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 5.000
» 20 titoli di » 12.500
» 103 titoli di » 25.000
» 1.605 titoli di » 50.000
» 1.187 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 676.600.000.

3) 5,50 % SERIE SPECIALE RICOSTRUZIONE EDILIZIA.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 39 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 19.500.000.

4) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.271 titoli di L. 50.000
» 1.431 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 779.050.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 108 titoli di L. 50.000
» 122 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 66.400.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 93 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 128 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 158.650.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 370 titoli di L. 50.000
» 202 titoli di » 500.000
» 237 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 356.500.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 184 titoli di L. 50.000
» 85 titoli di » 500.000
» 57 titoli di » 1.000.000
» 14 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 178.700.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 500.000
» 28 titoli di » 1.000.000
» 56 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 312.750.000.

5) 6 % Serie speciale A.N.A.S.

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 145 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 250.000
» 189 titoli di » 500.000
» 522 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 652.500.000.

6) 6 % Serie ordinaria trentennale.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 248 titoli di L. 12.500
» 434 titoli di » 50.000
» 258 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 153.800.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 44 titoli di L. 12.500
» 184 titoli di » 50.000
» 214 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 116.750.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 88 titoli di L. 12.500
» 374 titoli di » 50.000
» 180 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 109.800.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 132 titoli di L. 12.500
» 544 titoli di » 50.000
» 369 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 213.350.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 60 titoli di L. 12.500
» 221 titoli di » 50.000
» 177 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.300.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 125 titoli di L. 12.500
» 855 titoli di » 50.000
» 496 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 292.312.500.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 53 titoli di L. 12.500
» 474 titoli di » 50.000
» 331 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 189.862.500.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 331 titoli di L. 12.500
» 1.139 titoli di » 50.000
» 612 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 367.087.500.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 89 titoli di L. 12.500
» 856 titoli di » 50.000
» 269 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 178.412.500.

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:

n. 399 titoli di L. 12.500
» 2.564 titoli di » 50.000
» 2.009 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.137.687.500.

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 309 titoli di L. 12.500
» 2.387 titoli di » 50.000
» 2.042 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.144.212.500.

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 46 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 131.800.000.

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 79 titoli di L. 50.000
» 102 titoli di » 500.000
» 196 titoli di » 1.000.000
» 70 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 600.950.000.

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 683 titoli di L. 50.000
» 528 titoli di » 500.000
» 510 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 813.150.000.

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 50.000.000.

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 344 titoli di L. 50.000
» 100 titoli di » 500.000
» 110 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 177.200.000.

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 616 titoli di L. 50.000
» 391 titoli di » 500.000
» 310 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
» 1 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 551.300.000.

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 93 titoli di L. 50.000
» 97 titoli di » 500.000
» 59 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 112.150.000.

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 235 titoli di L. 50.000
» 207 titoli di » 500.000
» 137 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 252.250.000.

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 171 titoli di L. 50.000
» 165 titoli di » 500.000
» 171 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 262.050.000.

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 233 titoli di L. 50.000
» 330 titoli di » 500.000
» 249 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 425.650.000.

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 247 titoli di L. 50.000
» 218 titoli di » 500.000
» 126 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 247.350.000.

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 152 titoli di L. 50.000
» 173 titoli di » 500.000
» 226 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 320.100.000.

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 221 titoli di L. 50.000
» 297 titoli di » 500.000
» 229 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 388.550.000.

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 32 titoli di L. 50.000
» 78 titoli di » 500.000
» 51 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 91.600.000.

7) 7 % SERIE SPECIALE A.N.A.S.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 945.000.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 2 titoli di » 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 36.100.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 500.000
» 129 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 139.000.000.

9) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 123 titoli di L. 50.000
» 84 titoli di » 500.000
» 79 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 127.150.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 13.000.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 182 titoli di L. 50.000
» 363 titoli di » 500.000
» 343 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 533.600.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 102 titoli di L. 50.000
» 79 titoli di » 500.000
» 131 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 175.600.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 121 titoli di L. 100.000
» 98 titoli di » 500.000
» 125 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 186.100.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 138 titoli di L. 100.000
» 263 titoli di » 500.000
» 427 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 572.300.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 95 titoli di L. 100.000
» 220 titoli di » 500.000
» 442 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 561.500.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 44 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 54.100.000.

Totale generale L. 17.386.065.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1973

(11008)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica indicata alla parte II del programma di esame del concorso a diciassette posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - laboratori chimici.

La prova pratica indicata alla parte II del programma di esame del concorso a diciassette posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - laboratori chimici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 5 maggio 1973, avrà luogo in Roma, presso il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, via della Luce, n. 34/*b*, alle ore 8, secondo i seguenti turni:

1° e 2 ottobre 1973: 1° turno (candidati da Agosta Gioacchino a Cimmino Adriana);

4 e 5 ottobre 1973: 2° turno (da Coccioli Franco a Gonella Sergio);

8 e 9 ottobre 1973: 3° turno (candidati da Govoni Roberto a Pentimalli Raffaele);

11 e 12 ottobre 1973: 4° turno (candidati da Petrucci Marina a Zucchini Massimo).

(11009)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica del diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici e della regione Lazio ed amministrazione centrale.

A parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 207 del 10 agosto 1973, la prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopracitato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 265, si effettueranno rispettivamente nei giorni 12 e 13 novembre 1973 anzichè nei giorni 21 e 22 settembre 1973.

Restano invariate le sedi degli istituti e scuole presso cui dovranno presentarsi i candidati per lo svolgimento delle prove d'esame nonchè l'orario di inizio delle prove stesse (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 10 agosto 1973).

(11041)

Modifica del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centocinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica.

A parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 10 agosto 1973, le prove scritte del concorso sopracitato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1972, registro n. 80, foglio n. 256, si effettueranno in Roma rispettivamente nei giorni 2 e 3 novembre 1973 anzichè nei giorni 27 e 28 settembre.

Restano invariate le sedi degli istituti e scuole presso cui dovranno presentarsi i candidati per lo svolgimento delle prove d'esame nonchè l'orario di inizio delle prove stesse (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 10 agosto 1973).

(11042)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 47-48 del 23-30 novembre 1972, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1972, registro n. 48, foglio n. 104, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Nel medesimo Bollettino Ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 13 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1972, registro n. 48, foglio n. 105, con cui sono stati dichiarati il vincitore e l'idoneo del concorso predetto.

(11010)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 1437 del 27 maggio 1972 del medico provinciale di Alessandria con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari in ostetricia o primari ospedalieri in reparti di ostetricia o liberi professionisti specializzati in ostetricia di cui alla lettera *B* del citato art. 50 modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle giunte dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Angelici dott. Alberto, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

Componenti:

Fieno dott. Giancarlo, medico provinciale superiore; Mongini dott. Paolo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno; Garrone prof. dott. Giovanni, primario ostetrico ginecologo; Laudadio prof. dott. Emanuele, primario ostetrico ginecologo; Rota Dea Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo direttivo.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 6 settembre 1973

p. *Il Presidente*: SIRCANA

(11014)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1973, n. 33.

Primo intervento regionale sullo sviluppo delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di favorire l'attività sportiva, anche nel quadro dello sviluppo turistico, sono stanziati L. 100.000.000 per l'esercizio 1973 e L. 200.000.000 per l'esercizio 1974.

Art. 2.

La Regione persegue lo scopo di cui all'art. 1 mediante:

a) la concessione di contributi a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, società ed associazioni sportive regolarmente costituite anche se prive di personalità giuridica, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi fissi fino al 50%, elevati al 75% in comuni il cui territorio non sia confinante con il mare, della spesa riconosciuta ammissibile con il limite massimo di lire 5.000.000 per ciascuna iniziativa;

b) contributi a favore di società e associazioni sportive regolarmente costituite anche se prive di personalità giuridica, per l'acquisto di attrezzature sportive mobili nella misura massima di lire 500 mila per ciascun contributo.

I contributi di cui alla lettera *b*) non possono complessivamente superare il 10% della somma stanziata per il finanziamento della presente legge.

Delle somme stanziate per il finanziamento della presente legge almeno il 50% dovrà essere destinato ad opere ed acquisti relativi ad impianti ubicati in comuni il cui territorio non sia confinante col mare.

Art. 3.

E' fatto divieto ai beneficiari di destinare i contributi ad usi diversi da quelli previsti dalla presente legge.

In caso di inadempienza la Regione revoca il contributo e procede al recupero delle somme erogate.

Art. 4.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 sono concessi per opere e impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge e da ultimare entro due anni dalla data di comunicazione della avvenuta concessione.

La spesa per l'acquisto del terreno necessario all'impianto non è riconosciuta ammissibile ai fini dei benefici.

I contributi di cui alla lettera *b*) sono concessi per attrezzature acquistate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere inviate, tramite i comuni, alla regione Liguria per l'anno 1973 entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e per l'anno 1974 entro il 30 aprile 1974, e dovranno contenere eplicita dichiarazione di impegno a destinare il contributo all'uso per il quale viene richiesto nonché, per quanto riguarda gli impianti, a mantenerne per almeno 9 anni la destinazione indicata nella domnada.

Le domande riguardanti i contributi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 dovranno essere corredate da:

a) una breve relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata all'impianto sportivo e sui dati demografici riferiti in particolar modo ai potenziali utenti;

b) una relazione tecnico-descrittiva con riferimento all'ubicazione, alle caratteristiche generali dell'impianto ed ai motivi per i quali ne è stata decisa la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento con allegati planimetria e progetto di massima;

c) un preventivo di spesa.

Art. 6.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale su proposta formulata dall'assessore allo sport, previo parere della commissione per lo sport prevista al successivo art. 8, e previa relazione tecnica favorevole del comitato provinciale del C.O.N.I.

Art. 7.

La liquidazione dei contributi viene disposta dal presidente della giunta regionale nel modo seguente:

a) il 25% del contributo al momento della concessione;

b) il 75% a lavori ultimati per quanto concerne la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento e alla presentazione della fattura per l'acquisto delle attrezzature.

Art. 8.

Presso l'assessorato regionale allo sport è istituita una commissione per lo sport che è composta:

a) dall'assessore regionale allo sport che la presiede;

b) dal delegato regionale del CONI;

c) dai provveditori agli studi delle province liguri o loro delegati;

d) dai presidenti dei comitati provinciali del CONI.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione.

La commissione di cui sopra dura in carica due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

A tutti i componenti della commissione per lo sport viene corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze.

Art. 10.

All'onere di lire 100.000.000, per l'anno 1973, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del capitolo 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1973 e la conseguente istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario medesimo del capitolo 540 « Contributi a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, società e associazioni sportive per costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e acquisto attrezzature ».

All'onere di lire 200.000.000, per l'anno 1974, si farà fronte mediante la istituzione, nello stato di previsione della spesa, del corrispondente capitolo utilizzando l'incremento della quota del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La spesa conseguente all'applicazione dell'art. 9 prevista in lire 500.000 verrà fronteggiata con i fondi di cui ai capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 agosto 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1973, n. 34.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *settembre* 1973)

(11016)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.